

*Opuscolo informativo
sulla Legge sui
servizi finanziari (LSerFi)
per Swiss Life Premium*

Versione 1.1

Il presente opuscolo mira ad adempiere gli obblighi d'informazione ai sensi della Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e a fornire una visione d'insieme sulle nostre attività.

La versione aggiornata del presente opuscolo e ulteriori informazioni sono disponibili al sito <https://www.swisslife-am.com/lserfi>.

La LSerFi disciplina principalmente l'erogazione di servizi finanziari e l'offerta di strumenti finanziari e mira a rafforzare la protezione dei clienti. A livello di contenuto, la LSerFi poggia ampiamente sulle riforme normative europee e copre sostanzialmente i seguenti settori:

- rafforzamento della protezione dei clienti
- trasparenza in relazione ai prodotti finanziari
- requisiti organizzativi relativi all'erogazione di servizi finanziari.

L'introduzione della LSerFi determina più ampi obblighi di informazione e di allestire e conservare documenti per fornitori di servizi finanziari in Svizzera che offrono servizi finanziari in relazione a strumenti finanziari (p.es. gestione patrimoniale, consulenza in investimenti e acquisto o alienazione di strumenti finanziari). Vengono inoltre ampliate le misure organizzative che i fornitori di servizi finanziari sono tenuti ad adottare.

Il livello di protezione che un fornitore di servizi finanziari deve garantire dipende dalla rispettiva classificazione del cliente. La classificazione dei clienti definisce l'entità degli obblighi di comportamento applicabili risp. delle misure organizzative da applicare per il rapporto con il cliente in questione.

Questo opuscolo informativo sulla LSerFi vi fornisce una panoramica dell'attuazione delle disposizioni LSerFi da parte di SLAM. Esso completa ogni accordo contrattuale tra il cliente e SLAM. In caso di contraddizioni fa fede l'accordo contrattuale in questione.

Le informazioni sui rischi generalmente legati agli strumenti finanziari sono riportate nell'opuscolo "Rischi nel commercio di strumenti finanziari" dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB). L'opuscolo dell'ASB è disponibile online al sito <https://www.swisslife-am.com/lserfi>.

La LSerFi è entrata in vigore il 1° gennaio 2020. Swiss Life Asset Management SA fa uso del periodo transitorio di due anni concesso dalla legge per soddisfare le norme di comportamento e le misure organizzative ai sensi della LSerFi. Di conseguenza, le norme di comportamento e le misure organizzative verranno attuate il 1° gennaio 2022.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al/la vostra/o consulente finanziaria/o.

Zurigo, 22 settembre 2021

Swiss Life Asset Management SA

Indice

1.	Informazioni generali sull'istituto finanziario	4
1.1.	Informazioni di contatto	4
1.2.	Campo d'attività	4
1.3.	Status di vigilanza	4
2.	Classificazione dei clienti	4
2.1.	Clienti istituzionali	5
2.2.	Clienti professionali	5
2.3.	Clienti privati	6
2.4.	Cambiamento di categoria di clienti	6
2.5.	Qualifica dei clienti ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi	6
3.	Informazioni sui servizi finanziari offerti da SLAM	7
3.1.	Gestione patrimoniale	7
3.1.1.	Tipo, caratteristiche e funzionamento del servizio finanziario	7
3.1.2.	Diritti e obblighi	7
3.1.3.	Rischi	7
3.1.4.	Offerta di mercato considerata	8
3.2.	Consulenza in investimenti relativa al portafoglio	8
3.2.1.	Tipo, caratteristiche e funzionamento del servizio finanziario	8
3.2.2.	Diritti e obblighi	8
3.2.3.	Rischi	9
3.2.4.	Offerta di mercato considerata	10
3.3.	Consulenza in investimenti relativa alle transazioni	10
3.3.1.	Tipo, caratteristiche e funzionamento del servizio finanziario	10
3.3.2.	Diritti e obblighi	10
3.3.3.	Rischi	11
3.3.4.	Offerta di mercato considerata	12
3.4.	Acquisto e alienazione di strumenti finanziari	12
3.5.	Vincoli economici	12
4.	Rischi nel commercio di strumenti finanziari	12
5.	Costi	12
6.	Gestione dei conflitti di interessi	13
6.1.	Potenziati conflitti di interessi	13
6.2.	Principi di gestione dei conflitti di interessi	13
6.3.	Misure per evitare i conflitti di interessi	13
7.	Possibilità di avviare una procedura di mediazione dinanzi all'ombudsman	14

1. Informazioni generali sull'istituto finanziario

1.1. Informazioni di contatto

Swiss Life Asset Management SA
General-Guisan-Quai 40
CH - 8002 Zurigo

Tel.	+41 43 284 77 09
E-mail:	info-ch@swisslife-am.com
Sito internet:	www.swisslife-am.com
N. del registro di commercio	CHE-100.528.639
N. IVA	CHE-116.286.759 VAT
BIC Swift	SLAMCHZZXXX
LEI	549300ABJLDZPUHJM092

1.2. Campo d'attività

Swiss Life Asset Management SA (SLAM) è una direzione di fondi svizzera che gestisce investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri. Oltre alla sua attività di direzione di fondi essa fornisce servizi nel settore della gestione patrimoniale individuale e della consulenza in investimenti. Offre investimenti collettivi di capitale e rappresenta investimenti collettivi di capitale esteri in Svizzera.

In veste di direzione del fondo, SLAM soggiace, oltre alla LSerFi, tra l'altro alle disposizioni della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) e della Legge sugli investimenti collettivi (LlCol).

Per ulteriori informazioni sui nostri servizi vogliate rivolgervi al/la vostra/o consulente alla clientela oppure mettervi in contatto con noi (coordinate in alto).

1.3. Status di vigilanza

SLAM è stata autorizzata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) in qualità di direzione di fondi e di rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri e per la sua attività sottostà alla vigilanza della FINMA.

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)
Laupenstrasse 27
CH-3003 Berna
Telefono: +41 31 327 91 00
Fax: +41 31 327 91 01
E-mail: info@finma.ch
Sito internet: www.finma.ch

2. Classificazione dei clienti

In qualità di fornitore di servizi finanziari ai sensi della LSerFi, SLAM è tenuta a classificare i propri clienti in clienti istituzionali, clienti professionali e clienti privati. La protezione dei clienti varia a seconda della categoria, ad esempio per quanto riguarda gli obblighi di informazione, le esigenze di verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza nonché gli obblighi di documentazione e di rendiconto. La LSerFi prevede le seguenti categorie di clienti:

2.1. Clienti istituzionali

Sono considerati clienti istituzionali, p.es., banche, direzioni di fondi, gestori patrimoniali autorizzati, imprese d'assicurazione secondo la Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, banche centrali ed enti di diritto pubblico nazionali e sovranazionali con tesoreria professionale¹. Ai clienti appartenenti a questa categoria si applicano le disposizioni meno rigorose in materia di protezione dei clienti, in quanto la loro struttura, la loro esperienza e la loro dotazione finanziaria richiedono un livello di protezione inferiore.

La classificazione di cliente istituzionale significa segnatamente che:

- gli obblighi di informazione, di allestire e conservare documenti e di rendiconto ai sensi della LSerFi non trovano applicazione;
- nell'erogazione di servizi di consulenza in investimenti o di gestione patrimoniale SLAM non effettua alcuna verifica dell'appropriatezza o dell'adeguatezza;
- SLAM non è tenuta ad applicare gli obblighi di trasparenza e di diligenza per i mandati dei clienti ai sensi della LSerFi.

SLAM può applicare, totalmente o parzialmente, a propria discrezione e su base facoltativa, gli obblighi di comportamento LSerFi ai servizi finanziari per clienti istituzionali. Tale applicazione facoltativa degli obblighi di comportamento non determina un obbligo generale di SLAM di rispettare in futuro gli obblighi di comportamento LSerFi in relazione ai clienti istituzionali, nella misura in cui ciò non sia espressamente previsto dalle disposizioni in materia di diritto di sorveglianza.

2.2. Clienti professionali

Sono considerati clienti professionali gli enti di diritto pubblico con tesoreria professionale, gli istituti di previdenza e gli istituti con tesoreria professionale, dediti alla previdenza professionale, le imprese con tesoreria professionale, le grandi imprese (che oltrepassano due dei valori seguenti: somma di bilancio di 20 milioni di franchi, cifra d'affari di 40 milioni di franchi o capitale proprio di 2 milioni di franchi) e le strutture di investimento private con tesoreria professionale create per clienti privati facoltosi. A determinate condizioni sono considerati clienti professionali anche i clienti privati facoltosi e le strutture d'investimento private create per tali clienti, se essi dichiarano di volere essere considerati tali (opting-out). Per i clienti professionali valgono disposizioni in materia di protezione dei clienti meno ampie rispetto a quelle applicabili per i clienti privati, ma più ampie di quelle previste per i clienti istituzionali.

La classificazione di cliente professionale significa segnatamente che:

- SLAM applica gli obblighi di informazione, di allestire e conservare documenti e di rendiconto ai sensi della LSerFi, se il cliente non vi rinuncia;
- nell'erogazione di servizi di consulenza in investimenti o di gestione patrimoniale, SLAM effettua solo una verifica limitata dell'appropriatezza o dell'adeguatezza;
- SLAM applica gli obblighi di trasparenza e di diligenza per i mandati dei clienti ai sensi della LSerFi.

¹Sussiste una tesoreria professionale quando, all'interno o all'esterno di un'impresa o di una struttura d'investimento privata, è affidata in maniera duratura a una persona qualificata e con esperienza nel settore finanziario la gestione dei propri mezzi finanziari..

2.3. Clienti privati

Sono considerati clienti privati tutti i clienti che non sono clienti professionali o istituzionali. I clienti privati beneficiano della massima protezione dei clienti e, tra l'altro, devono essere pienamente informati sui rischi legati a servizi finanziari e a strumenti finanziari prima della fornitura di servizi o della conduzione di transazioni. La scelta degli strumenti finanziari disponibili è limitata.

La classificazione di cliente privato significa segnatamente che:

- SLAM applica gli obblighi di informazione, di documentazione e di rendiconto ai sensi della LSerFi
- SLAM effettua una verifica dell'adeguatezza e dell'appropriatezza nell'erogazione di servizi di consulenza finanziaria o di gestione patrimoniale
- SLAM applica gli obblighi di trasparenza e di diligenza per i mandati dei clienti ai sensi della LSerFi.

2.4. Cambiamento di categoria di clienti

Ove ammesso dalla legge e a condizione di soddisfare i presupposti legali, il cliente può dichiarare volontariamente la classificazione in un'altra categoria di clienti. Con il passaggio a un'altra categoria di clienti, il cliente si sottopone ad un livello di protezione più elevato (opting-in) o a un livello di protezione meno esteso (opting-out).

I clienti istituzionali possono dichiarare di voler essere considerati clienti professionali (opting-in). I clienti professionali che non sono clienti istituzionali possono dichiarare di voler essere considerati clienti privati (opting-in).

Gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale con tesoreria professionale, le imprese con tesoreria professionale e gli investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri e le loro società di gestione che non sono già considerati clienti istituzionali possono dichiarare di voler essere considerati clienti istituzionali (opting-out). I clienti privati facoltosi e le strutture d'investimento private create per tali clienti possono dichiarare di volere essere considerati clienti professionali (opting-out).

La / Il vostra/o consulente finanziaria/o vi illustrerà le modalità e le ripercussioni di un cambiamento di categoria di clienti.

2.5. Qualifica dei clienti ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi

Sono considerati investitori qualificati ai sensi della LICol i clienti istituzionali e i clienti professionali nonché i clienti privati per i quali un intermediario finanziario svizzero ai sensi della Legge sulle banche, della LIsFi o della LICol o un intermediario finanziario estero, sottoposto a una vigilanza prudenziale equivalente, fornisce servizi di gestione patrimoniale o consulenza in investimenti nell'ambito di un rapporto durevole di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti, nella misura in cui i clienti non abbiano dichiarato di non voler essere considerati investitori qualificati. La dichiarazione deve essere fornita in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo.

Tutti gli altri clienti privati sono considerati investitori non qualificati ai sensi della LICol.

Gli investitori qualificati possono collocare in investimenti collettivi di capitale svizzeri che sottostanno a una procedura di autorizzazione e di approvazione semplificata e che sono esonerati da determinati requisiti relativi alla protezione dei clienti, e/o in investimenti collettivi di capitale esteri che non sono ammessi all'offerta a investitori non qualificati in Svizzera e che quindi non sottostanno alla sorveglianza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

FINMA. Tali investimenti collettivi di capitale esteri possono essere, p.es., soggetti a requisiti non equivalenti a quelli della LICol per quanto riguarda l'organizzazione e/o la struttura giuridica, i diritti degli investitori o la politica / le limitazioni d'investimento.

3. Informazioni sui servizi finanziari offerti da SLAM

SLAM fornisce ai suoi clienti servizi finanziari, gestione patrimoniale, consulenza in investimenti nonché acquisto e alienazione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 3 lett. c cifre 1, 3 e 4 LSerFi.

3.1. Gestione patrimoniale

3.1.1. Tipo, caratteristiche e funzionamento del servizio finanziario

Nell'ambito della gestione patrimoniale, il gestore patrimoniale, quale mandatario del cliente, gestisce il patrimonio del cliente a nome, per conto e a rischio di quest'ultimo. Nel quadro dei risultati della verifica dell'appropriatezza, se effettuata, e della strategia d'investimento concordata come pure di eventuali limitazioni d'investimento, il gestore patrimoniale effettua transazioni a propria discrezione e senza consultare il cliente.

3.1.2. Diritti e obblighi

Nell'ambito della gestione patrimoniale, il gestore patrimoniale ha l'obbligo nei confronti del cliente di gestire i valori patrimoniali inclusi nel portafoglio del cliente. Il gestore patrimoniale sceglie con la massima cura gli investimenti da inserire nel portafoglio nell'ambito dell'offerta di mercato presa in considerazione. Nel rispetto della strategia d'investimento, il gestore patrimoniale assicura un'adeguata ripartizione dei rischi. Monitora regolarmente il patrimonio da lui gestito e si assicura che gli investimenti siano conformi alla strategia d'investimento concordata e siano adeguati al cliente, a condizione che sia stata effettuata una verifica dell'adeguatezza.

Il gestore patrimoniale informa regolarmente il cliente in merito alla gestione patrimoniale concordata e fornita.

3.1.3. Rischi

La gestione patrimoniale comporta di norma i seguenti rischi, che rientrano nella sfera di rischio del cliente e che quindi il cliente si assume:

- **Rischio della strategia d'investimento scelta:** la strategia d'investimento scelta dal cliente e concordata con il gestore patrimoniale può comportare diversi rischi (cfr. qui di seguito). Il cliente si assume integralmente questi rischi. Prima di concordare la strategia d'investimento, viene fatta una presentazione dei rischi e una corrispondente informativa sui rischi.
- **Rischio di mantenimento della sostanza** ossia il rischio che gli strumenti finanziari in portafoglio perdano valore: il cliente si assume integralmente questo rischio, che può variare a seconda dello strumento finanziario. Per i rischi dei singoli strumenti finanziari si rimanda all'opuscolo "Rischi nel commercio di strumenti finanziari" dell'Associazione svizzera dei banchieri.
- **Rischio come investitore qualificato in caso di investimenti collettivi di capitale:** i clienti che si avvalgono della gestione patrimoniale nell'ambito di una relazione durevole di gestione patrimoniale sono considerati investitori qualificati ai sensi della LICol. Hanno accesso a investimenti collettivi di capitale aperti esclusivamente a investitori qualificati. Tale status consente di prendere in considerazione una più ampia gamma di strumenti finanziari nella strutturazione del portafoglio. Gli investimenti collettivi di capitale per investitori qualificati possono essere esenti da obblighi normativi. Tali strumenti finanziari non sono pertanto soggetti alle prescrizioni svizzere o lo sono solo in parte. Ciò può comportare rischi legati in particolare alla liquidità, alla strategia d'investimento o alla trasparenza. Informazioni dettagliate sul profilo di rischio di un determinato investimento collettivo di capitale sono

reperibili nei documenti costitutivi dello strumento finanziario nonché, se del caso, nel documento contenente le informazioni chiave e nel prospetto.

- **Rischio d'informazione da parte del gestore patrimoniale** ovvero il rischio che il gestore patrimoniale disponga di informazioni insufficienti per poter prendere una decisione fondata in materia d'investimento: nell'ambito della gestione patrimoniale, il gestore patrimoniale tiene conto, a seconda della categoria di clienti, della situazione finanziaria e degli obiettivi d'investimento del cliente (verifica dell'adeguatezza). Se il cliente fornisce al gestore patrimoniale informazioni insufficienti o inesatte in merito alla sua situazione finanziaria e/o ai suoi obiettivi d'investimento, sussiste il rischio che il gestore patrimoniale non sia in grado di prendere decisioni d'investimento adeguate per il cliente.

Inoltre, la gestione patrimoniale comporta rischi che rientrano nella sfera di rischio del gestore patrimoniale e di cui il gestore patrimoniale risponde nei confronti del cliente. SLAM ha adottato misure adeguate per contrastare questi rischi, in particolare osservando, nell'elaborazione dei mandati dei clienti, i principi della buona fede e della parità di trattamento. Inoltre, SLAM assicura la migliore esecuzione possibile dei mandati dei clienti.

3.1.4. Offerta di mercato considerata

L'offerta di mercato considerata per la scelta degli strumenti finanziari comprende strumenti finanziari propri e di terzi. Nell'ambito della gestione patrimoniale possono essere impiegati i seguenti strumenti finanziari:

- azioni quotate alle borse svizzere e/o estere;
- titoli di credito emessi da Stati e imprese;
- quote in investimenti collettivi di capitale del gruppo Swiss Life nonché di offerenti terzi;
- derivati negoziati in borsa o over-the-counter (OTC) presso intermediari finanziari sottoposti a vigilanza e specializzati in queste operazioni;
- prodotti strutturati;
- strumenti del mercato monetario;
- obbligazioni di prestiti (quote di un prestito complessivo soggette a condizioni uniformi).

3.2. Consulenza in investimenti relativa al portafoglio

3.2.1. Tipo, caratteristiche e funzionamento del servizio finanziario

Per consulenza in investimenti s'intende la formulazione di raccomandazioni personalizzate riguardanti operazioni con strumenti finanziari. Nell'ambito della consulenza in investimenti relativa al portafoglio, il consulente finanziario consiglia il cliente in merito alle operazioni in strumenti finanziari tenendo conto dell'intero portafoglio del cliente. A seconda della categoria di clienti, ciò avviene in base ai risultati della verifica dell'appropriatezza. Il cliente decide personalmente in quale misura seguire la raccomandazione del consulente finanziario.

3.2.2. Diritti e obblighi

La consulenza in investimenti relativa al portafoglio può essere fornita, a intervalli stabiliti con il cliente, su iniziativa sia del cliente sia del consulente finanziario. Il consulente finanziario consiglia il cliente secondo scienza e coscienza e con la medesima cura che è solito applicare nei propri affari.

A seconda degli accordi con il cliente, il consulente finanziario verifica regolarmente se la strutturazione del portafoglio corrisponde alla strategia d'investimento concordata. Se constata una divergenza dalla strategia d'investimento concordata, il consulente finanziario raccomanda al cliente una misura correttiva.

Inoltre, il consulente finanziario informa regolarmente il cliente in merito alla consulenza finanziaria concordata e fornita.

3.2.3. Rischi

La consulenza in investimenti relativa al portafoglio comporta di norma i seguenti rischi, che rientrano nella sfera di rischio del cliente e che quindi il cliente si assume:

- **Rischio della strategia d'investimento scelta:** la strategia d'investimento scelta dal cliente e concordata con il consulente finanziario può comportare diversi rischi (cfr. qui di seguito). Il cliente si assume integralmente questi rischi. Prima di concordare la strategia d'investimento, viene fatta una presentazione dei rischi e una corrispondente informativa sui rischi.
- **Rischio di mantenimento della sostanza** ossia il rischio che gli strumenti finanziari in portafoglio perdano valore: il cliente si assume integralmente questo rischio, che può variare a seconda dello strumento finanziario. Per i rischi dei singoli strumenti finanziari si rimanda all'opuscolo "Rischi nel commercio di strumenti finanziari" dell'Associazione svizzera dei banchieri.
- **Rischio d'informazione da parte del cliente** ovvero il rischio che il cliente disponga di informazioni insufficienti per poter prendere una decisione fondata in materia d'investimento: anche se nella consulenza in investimenti relativa al portafoglio il consulente finanziario prende in considerazione il portafoglio, il cliente prende autonomamente le decisioni di investimento. Il cliente necessita pertanto di conoscenze specialistiche per comprendere gli strumenti finanziari. Se il cliente fornisce indicazioni insufficienti o errate sulle sue conoscenze finanziarie, può essere, esposto al rischio di non seguire le raccomandazioni d'investimento adatte a lui a causa di conoscenze finanziarie insufficienti o assenti.
- **Rischio relativo ai tempi di collocamento degli ordini** ossia il rischio che il cliente impartisca troppo tardi un ordine di acquisto o di vendita, con conseguenti perdite di quotazione: le raccomandazioni fornite dal consulente finanziario si basano sui dati di mercato disponibili al momento della consulenza e sono valide solo per un breve periodo a causa della dipendenza dal mercato.
- **Rischio d'informazione da parte del consulente finanziario** ovvero il rischio che il consulente finanziario disponga di informazioni insufficienti per poter formulare una raccomandazione adeguata: nella consulenza in investimenti relativa al portafoglio il consulente finanziario tiene conto, a seconda della categoria di clienti, della situazione finanziaria e degli obiettivi d'investimento (verifica dell'adeguatezza) nonché delle esigenze del cliente. Se il cliente fornisce al consulente finanziario informazioni insufficienti o inesatte in merito alla sua situazione finanziaria, ai suoi obiettivi d'investimento o alle sue esigenze, sussiste il rischio che il consulente finanziario non possa fornirgli una consulenza adeguata.
- **Rischio di monitoraggio inadeguato** ovvero il rischio che il cliente non monitori il suo portafoglio o lo monitori in modo inadeguato: Prima di formulare una raccomandazione d'investimento, il consulente finanziario esamina la composizione del portafoglio. Al di fuori della consulenza, il consulente finanziario non ha mai un dovere di monitoraggio per quanto riguarda la strutturazione del portafoglio. Un monitoraggio inadeguato da parte del cliente può comportare diversi rischi, come i rischi di concentrazione.
- **Rischio come investitore qualificato in caso di investimenti collettivi di capitale:** i clienti che si avvalgono della consulenza in investimenti relativa al portafoglio nell'ambito di una relazione durevole di consulenza in investimenti sono considerati investitori qualificati ai sensi della LiCol. Gli investitori qualificati hanno accesso a forme di investimenti collettivi di capitale aperte esclusivamente a investitori qualificati. Tale status consente di prendere in considerazione una più ampia gamma di strumenti finanziari nella strutturazione del portafoglio. Gli investimenti collettivi di capitale per investitori qualificati possono essere esenti da obblighi normativi. Tali strumenti finanziari non sono pertanto soggetti alle

prescrizioni svizzere o lo sono solo in parte. Ciò può comportare rischi legati in particolare alla liquidità, alla strategia d'investimento o alla trasparenza. Informazioni dettagliate sul profilo di rischio di un determinato investimento collettivo di capitale sono reperibili nei documenti costitutivi dello strumento finanziario nonché, se del caso, nel documento contenente le informazioni chiave e nel prospetto.

Inoltre, la consulenza in investimenti relativa al portafoglio comporta rischi che rientrano nella sfera di rischio del consulente finanziario e di cui il consulente finanziario risponde nei confronti del cliente. Il consulente finanziario ha adottato misure adeguate per contrastare questi rischi, in particolare osservando, nell'elaborazione dei mandati dei clienti, i principi della buona fede e della parità di trattamento. Inoltre, il consulente finanziario assicura la migliore esecuzione possibile dei mandati dei clienti.

3.2.4. Offerta di mercato considerata

L'offerta di mercato considerata per la scelta degli strumenti finanziari comprende strumenti finanziari propri e di terzi. Nell'ambito della consulenza in investimenti relativa al portafoglio, il cliente dispone dei seguenti strumenti finanziari:

- azioni quotate alle borse svizzere ed estere;
- titoli di credito emessi da Stati e imprese;
- quote in investimenti collettivi di capitale del gruppo Swiss Life nonché di offerenti terzi;
- derivati negoziati in borsa o OTC presso intermediari finanziari sottoposti a vigilanza e specializzati in queste operazioni;
- prodotti strutturati;
- strumenti del mercato monetario;
- obbligazioni di prestiti (quote di un prestito complessivo soggette a condizioni uniformi).

3.3. Consulenza in investimenti relativa alle transazioni

3.3.1. Tipo, caratteristiche e funzionamento del servizio finanziario

Per consulenza in investimenti s'intende la formulazione di raccomandazioni personalizzate riguardanti operazioni con strumenti finanziari. Nell'ambito della consulenza in investimenti relativa alle transazioni, il consulente finanziario consiglia il cliente in merito a singole operazioni in strumenti finanziari senza tener conto del portafoglio del cliente. A seconda della categoria di clienti, il consulente finanziario si informa in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente e prima di raccomandare uno strumento finanziario, verifica se quest'ultimo è adeguato per il cliente (verifica dell'adeguatezza). In base a queste informazioni, il consulente finanziario fornisce al cliente una raccomandazione personale per l'acquisto, la vendita o la detenzione di strumenti finanziari. Il cliente decide personalmente in quale misura seguire la raccomandazione del consulente finanziario. È quindi responsabile della strutturazione del suo portafoglio. La composizione del portafoglio e l'appropriatezza di uno strumento finanziario per il cliente (verifica dell'appropriatezza), ossia se uno strumento finanziario corrisponde agli obiettivi d'investimento e alla situazione finanziaria del cliente, non vengono verificati dal consulente finanziario.

3.3.2. Diritti e obblighi

Nell'ambito della consulenza in investimenti relativa alle transazioni, il consulente finanziario fornisce raccomandazioni d'investimento personali. La consulenza in investimenti relativa alle transazioni può essere fornita, a intervalli stabiliti con il cliente, su iniziativa sia del cliente sia del consulente. Il consulente finanziario consiglia il cliente secondo scienza e coscienza e con la medesima cura che è solito applicare nei propri affari.

Inoltre, il consulente finanziario informa regolarmente il cliente in merito alla consulenza in investimenti concordata e fornita.

3.3.3. Rischi

La consulenza in investimenti relativa alle transazioni comporta di norma i seguenti rischi, che rientrano nella sfera di rischio del cliente e che quindi il cliente si assume:

- **Rischio di mantenimento della sostanza** ossia il rischio che gli strumenti finanziari in portafoglio perdano valore: il cliente si assume integralmente questo rischio, che può variare a seconda dello strumento finanziario. Per i rischi dei singoli strumenti finanziari si rimanda all'opuscolo "Rischi nel commercio di strumenti finanziari" dell'Associazione svizzera dei banchieri.
- **Rischio d'informazione da parte del consulente finanziario** ovvero il rischio che il consulente finanziario disponga di informazioni insufficienti per poter formulare una raccomandazione appropriata: nella consulenza in investimenti relativa alle transazioni il consulente finanziario tiene conto, a seconda della categoria di clienti, delle conoscenze, dell'esperienza e delle esigenze del cliente. Se il cliente fornisce al consulente finanziario informazioni insufficienti o inesatte in merito alle sue conoscenze, alla sua esperienza e/o alle sue esigenze, sussiste il rischio che il consulente finanziario non possa fornirgli una consulenza adeguata.
- **Rischio d'informazione da parte del cliente** ovvero il rischio che il cliente disponga di informazioni insufficienti per poter prendere una decisione fondata in materia d'investimento: nell'ambito della consulenza in investimenti relativa alle transazioni, il consulente finanziario non prende in considerazione la composizione del portafoglio e non effettua alcuna verifica dell'adeguatezza in relazione agli obiettivi d'investimento e alla situazione finanziaria del cliente. Il cliente necessita pertanto di conoscenze specialistiche per comprendere gli strumenti finanziari. Se il cliente fornisce indicazioni insufficienti o errate sulle sue conoscenze finanziarie, sussiste il rischio di prendere decisioni in materia d'investimento non corrispondenti alla sua situazione finanziaria e/o ai suoi obiettivi d'investimento e quindi non adatte a lui a causa di conoscenze finanziarie insufficienti o assenti.
- **Rischio relativo ai tempi di collocamento degli ordini** ossia il rischio che il cliente impartisca troppo tardi un ordine di acquisto o di vendita, con conseguenti perdite di quotazione: le raccomandazioni fornite dal consulente finanziario si basano sui dati di mercato disponibili al momento della consulenza e sono valide solo per un breve periodo a causa della dipendenza dal mercato.
- **Rischio di monitoraggio inadeguato** ovvero il rischio che il cliente non monitori il suo portafoglio o lo monitori in modo inadeguato: il consulente finanziario non ha alcun obbligo di monitoraggio, consulenza, avvertimento o informazione in merito alla qualità delle singole posizioni e/o alla struttura del portafoglio. Un monitoraggio inadeguato da parte del cliente può comportare diversi rischi, come i rischi di concentrazione.
- **Rischio come investitore qualificato in caso di investimenti collettivi di capitale:** i clienti che si avvalgono della consulenza in investimenti relativa alle transazioni nell'ambito di una relazione durevole di consulenza in investimenti sono considerati investitori qualificati ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi. Gli investitori qualificati hanno accesso a forme di investimenti collettivi di capitale aperte esclusivamente a investitori qualificati. Tale status consente di prendere in considerazione una più ampia gamma di strumenti finanziari nella strutturazione del portafoglio. Gli investimenti collettivi di capitale per investitori qualificati possono essere esenti da obblighi normativi. Tali strumenti finanziari non sono pertanto soggetti alle prescrizioni svizzere o lo sono solo in parte. Ciò può comportare rischi legati in particolare alla liquidità, alla strategia d'investimento o alla trasparenza. Informazioni dettagliate sul profilo di rischio di un determinato investimento collettivo di capitale sono reperibili nei documenti costitutivi dello strumento finanziario nonché, se del caso, nel documento contenente le informazioni chiave e nel prospetto.

Inoltre, la consulenza in investimenti relativa alle transazioni comporta rischi che rientrano nella sfera di rischio del consulente finanziario e di cui il consulente finanziario risponde nei confronti del cliente. Il consulente finanziario ha adottato misure adeguate per contrastare questi rischi, in particolare osservando, nell'elaborazione dei mandati dei clienti, i principi della buona fede e della parità di trattamento. Inoltre, il consulente finanziario assicura la migliore esecuzione possibile dei mandati dei clienti.

3.3.4. Offerta di mercato considerata

L'offerta di mercato considerata per la scelta degli strumenti finanziari comprende solo strumenti finanziari propri. Nel caso della consulenza in investimenti relativa alle transazioni, il cliente dispone dei seguenti strumenti finanziari:

- quote in investimenti collettivi di capitale del gruppo Swiss Life e di offerenti terzi.

3.4. Acquisto e alienazione di strumenti finanziari

SLAM offre alla propria clientela una gamma ampiamente diversificata di prodotti legati a fondi d'investimento. Ai fini della selezione vengono considerati esclusivamente investimenti collettivi di capitale del gruppo Swiss Life. I rischi legati agli investimenti collettivi di capitale offerti nonché altre informazioni importanti che costituiscono la base di un investimento si possono desumere dai documenti determinanti (prospetto, contratto del fondo, documento contenente le informazioni chiave per gli investitori [KIID] o foglio informativo di base, rapporti annuali e semestrali). La versione attuale dei documenti determinanti è disponibile alla pagina internet <https://funds.swisslife-am.com/it> o presso SLAM.

3.5. Vincoli economici

La direzione del fondo è una controllata al 100% di Swiss Life Investment Management Holding AG, Zurigo. Nella misura in cui eventuali vincoli economici legati all'erogazione di un servizio finanziario possono generare un conflitto di interessi, SLAM informa i propri clienti in modo adeguato di tali conflitti di interessi. SLAM ha adottato provvedimenti organizzativi adeguati per evitare conflitti di interessi. Ulteriori informazioni in merito sono riportate al punto 6 del presente opuscolo.

4. Rischi nel commercio di strumenti finanziari

Gli investimenti in strumenti finanziari comportano sia opportunità che rischi. Le informazioni sui rischi generalmente legati agli strumenti finanziari sono riportate nell'opuscolo "Rischi nel commercio di strumenti finanziari" dell'Associazione svizzera dei banchieri. L'opuscolo è disponibile sul nostro sito internet <https://www.swisslife-am.com/lserfi>.

Vogliate leggere attentamente le presenti informazioni. Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al/la vostra/o consulente alla clientela. Su richiesta, la / il vostra/o consulente alla clientela vi invierà un esemplare gratuito dell'opuscolo.

5. Costi

SLAM informa in modo trasparente i clienti sui costi dei servizi finanziari offerti.

- I **costi unici** sono, per esempio, diritti di custodia, tasse di disdetta o costi di riconversione all'inizio o alla fine di un servizio finanziario, costi legati ai prodotti che subentrano al momento dell'acquisto di uno strumento finanziario nonché i relativi costi di transazione (p.es. provvigioni di mediazione, commissioni, tasse, diritti di bollo).
- I **costi ricorrenti** tengono conto, ad esempio, delle commissioni di gestione, delle commissioni di consulenza o delle commissioni di custodia ricorrenti.

L'informazione sui costi avviene alla stipula del contratto per l'avvio del rapporto con il cliente o prima della prima fornitura del servizio finanziario.

Se in via anticipata è possibile indicare i costi solo approssimativamente, l'importo effettivo viene reso noto successivamente nell'ambito degli obblighi di rendiconto periodico.

Riguardo ai costi degli investimenti collettivi di capitale, si rimanda al documento contenente le informazioni chiave (o documento equivalente), al prospetto, al contratto del fondo o al rapporto annuale e semestrale. La versione attuale dei documenti determinanti è disponibile alla pagina internet <https://funds.swisslife-am.com/it> o presso SLAM.

6. Gestione dei conflitti di interessi

I conflitti di interessi possono far sì che non si agisca nel miglior interesse possibile del cliente, comportando per quest'ultimo un pregiudizio finanziario.

SLAM adotta provvedimenti organizzativi adeguati per evitare conflitti di interessi che possono risultare dalla fornitura di servizi finanziari o per escludere che tali conflitti arrechino pregiudizio ai clienti.

6.1. Potenziali conflitti di interessi

Il seguente elenco non esaustivo mostra situazioni in cui possono insorgere conflitti di interessi:

- collaboratori che accettano regali e/o inviti a eventi dai clienti;
- ottenere informazioni che non sono di dominio pubblico (informazioni privilegiate);
- collaboratori che conducono affari per conto proprio;
- remunerazioni basate sul successo dei collaboratori;
- attività dei collaboratori di SLAM al di fuori dell'organizzazione;
- acquisto di prodotti e servizi (rapporti con i fornitori nell'approvvigionamento);
- relazioni con gli emittenti di strumenti finanziari offerti ai clienti;
- relazioni con società e fondazioni del gruppo Swiss Life.

6.2. Principi di gestione dei conflitti di interessi

SLAM adotta misure adeguate nell'ambito dei conflitti d'interesse. A tale riguardo si applicano i seguenti principi:

- i conflitti di interessi devono essere identificati tempestivamente e, ove possibile, evitati adottando misure adeguate;
- in caso di conflitti di interessi inevitabili, occorre elaborare misure e procedure adeguate per la gestione dei conflitti di interessi;
- in caso di conflitti di interessi inevitabili o per i quali non è possibile garantire che non vi sia pregiudizio per gli investitori, gli investitori sono informati del conflitto di interessi (divulgazione).

6.3. Misure per evitare i conflitti di interessi

SLAM ha emanato istruzioni interne per evitare i conflitti di interessi e ha adottato provvedimenti organizzativi per riconoscere e gestire conflitti di interessi effettivi o potenziali, come illustrato nella panoramica non esaustiva che segue:

- *Regali e inviti*: norme relative all'accettazione, all'ospitalità e alla divulgazione di regali e inviti;

- *Restricted list / watch list*: tenuta di un elenco di persone privilegiate o di una watch list per garantire il controllo dei flussi di informazioni riservate ed evitare l'abuso di informazioni privilegiate;
- *Affari per conto proprio*: monitoraggio degli affari condotti per conto proprio dai collaboratori;
- *Liberalità*: norme sull'accettazione, la concessione e la divulgazione di liberalità;
- *Best execution*: disposizioni efficaci che garantiscano la migliore esecuzione possibile per i clienti nell'esecuzione alle migliori condizioni;
- *Remunerazione*: politiche retributive sostenibili che non incoraggino comportamenti scorretti;
- *Attività dei collaboratori di SLAM al di fuori dell'organizzazione*: processo di approvazione e di verifica per mandati esterni e occupazioni accessorie dei collaboratori;
- *Barriere all'informazione*: indipendenza organizzativa dei servizi tra i quali possono sorgere conflitti di interessi (separazione personale e dello spazio per la negoziazione per i clienti e la negoziazione per conto proprio, unità operative e di controllo);
- *Autorizzazioni*: limitazione del flusso di informazioni interno secondo il principio "need to know", fra l'altro mediante la limitazione dei diritti di accesso ai sistemi;
- *Approvvigionamento*: norme e procedure atte a garantire che gli eventuali conflitti di interessi nell'approvvigionamento siano individuati ed evitati;
- *Principio di rotazione*: applicazione del principio di rotazione per l'assegnazione di immobili a diversi veicoli d'investimento all'interno del gruppo Swiss Life;
- *Conoscenze specialistiche*: formazione continua dei collaboratori e garanzia delle conoscenze specialistiche necessarie.

7. Possibilità di avviare una procedura di mediazione dinanzi all'ombudsman

La soddisfazione dei nostri clienti ci sta particolarmente a cuore. Per questo siamo sempre pronti a rispondere il più rapidamente possibile alle richieste dei nostri clienti e, nei limiti del possibile, a ricercare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti. Qualora nonostante i nostri sforzi non fosse possibile evitare controversie o SLAM avesse comunque respinto un reclamo del cliente, ricordiamo ai nostri clienti che è possibile rivolgersi al seguente ombudsman e avviare una procedura di mediazione:

OFS Ombud Finanza Svizzera
 10 rue du Conseil-Général
 CH-1205 Ginevra
 Tel. +41 22 808 04 51
contact@ombudfinance.ch
<https://ombudfinance.ch/i-nostri-servizi/>

Il 24 giugno 2020 l'OFS Ombud Finanza Svizzera è stata riconosciuta dal Dipartimento federale delle finanze DFF come ufficio di mediazione ufficiale ai sensi della LSerFi.

* * *

Indicazioni giuridiche

Questo opuscolo informativo sulla LSerFi vi viene trasmesso solo a fini informativi e per motivi normativi e mira a fornirvi una visione d'insieme sul modo in cui SLAM concretizza gli obblighi di comportamento previsti dalla legge.

Nonostante l'accurato controllo attuato, SLAM declina ogni responsabilità per l'adeguatezza, l'esattezza, la completezza o la correttezza del contenuto di questo opuscolo informativo sulla LSerFi.

Questo opuscolo informativo sulla LSerFi riporta la situazione a partire dal 1° gennaio 2022 e può essere aggiornato da SLAM in qualsiasi momento unilateralmente senza informarne i clienti. La versione attuale dell'opuscolo informativo sulla LSerFi vi sarà consegnata dal/la vostra/o consulente alla clientela. È inoltre reperibile sul nostro sito <https://www.swisslife-am.com/lserfi>.

Il presente opuscolo informativo sulla LSerFi non rappresenta né un'offerta, né una sollecitazione da parte di SLAM a ricorrere a un servizio, all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari, all'erogazione di servizi finanziari o a partecipare a una determinata strategia commerciale in qualsiasi ordinamento giuridico.

Informazioni sulle attività di investimento di Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG per la clientela di Swiss Life SA

Il testo si applica per analogia a soggetti di sesso femminile e a pluralità di persone.

Di seguito sono riportate informazioni, tratte dal nostro opuscolo completo, pertinenti all'attività di investimento di Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG (di seguito "la banca") in rapporto ai prodotti di Swiss Life SA. L'ultima versione dell'opuscolo in versione integrale è disponibile sul nostro sito internet www.lienhardt.ch/information_anlagegeschaefit.

1. Informazioni sulla banca

1.1 Nome e indirizzo

Nome	Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Indirizzo	Rämistrasse 23
NPA / Località	8024 Zurigo
Telefono	044 268 61 61
E-mail	info@lienhardt.ch
Sito internet	www.lienhardt.ch

N. registro di commercio	CHE-105.933.879
N. IVA	CHE-105.933.879

BIC	RBABCH22830
Swift	RBABCH22830XXX
LEI	529900P6SD81BMQ6A808

1.2 Campo di attività

Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG è una banca privata con sede a Zurigo e una succursale a Berna. Offre servizi nei settori pagamenti, risparmio, previdenza, finanziamento e investimenti. Propone inoltre, a clienti e soggetti terzi, servizi nel settore della gestione e della commercializzazione immobiliare.

1.3 Status di vigilanza e autorità competente

La banca è in possesso di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio, rilasciata dalla competente autorità di vigilanza, ovverosia dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

1.4 Legami economici a terzi

La banca non ha legami economici con terzi che potrebbero comportare un conflitto di interessi.

2. Servizi della banca relativi ai prodotti d'investimento di Swiss Life

Nel caso dei prodotti d'investimento per i clienti Swiss Life, i servizi finanziari della banca si esauriscono nella pura esecuzione e trasmissione degli ordini d'investimento nei fondi comuni indicati da Swiss Life, senza alcun obbligo di consulenza e di avvertimento da parte della banca (execution only).

Per tutto quanto attiene a servizi finanziari più approfonditi, con riferimento ai prodotti d'investimento, agli investimenti in fondi negoziabili nonché ai rischi sottostanti, si rimanda al rapporto contrattuale tra cliente e Swiss Life (incl. allegati).

3. Ombudsman

La vostra soddisfazione ci sta a cuore. Se tuttavia la banca dovesse aver respinto una vostra legittima richiesta, potete avviare una procedura di mediazione tramite l'ombudsman. In tal caso si prega di rivolgersi a:

Nome	Ombudsman delle banche svizzere
Indirizzo	Bahnhofplatz 9 Casella postale
NPA / Località	8021 Zurigo
Telefono	+41 43 266 14 14
Fax	+41 43 266 14 15
Sito internet	www.bankingombudsman.ch